

## Perdite su crediti inesigibili: test di fine anno per dedurre

 Il Sole 24 Ore | 10 dicembre 2025 | NORME E TRIBUTI | p. 36 | di Luca Gaiani

Crediti inesigibili, cessione pro soluto o transazione entro fine anno per ottenere la deducibilità fiscale. La cancellazione del credito, effettuata in applicazione dei principi contabili, consente di dedurre la perdita dal reddito di impresa. L'agenzia delle Entrate ritiene necessaria, anche in questi casi, la dimostrazione dell'insolvenza del debitore e l'effettuazione di atti di recupero, ma la posizione è da ritenere superata dalla più recente giurisprudenza di legittimità. **Perdite su crediti** L'articolo 101 del Tuir stabilisce le perdite su crediti sono deducibili in presenza di elementi certi e precisi. Sono a deduzione per così dire automatica le perdite verso debitori in procedura concorsuale e con accordi di ristrutturazione o piani attestati e quelle su crediti di modesto importo (2.500 euro, elevati a 5.000 euro per creditori con ricavi di oltre 100 milioni) scaduti da oltre sei mesi. La deduzione automatica si considera correttamente effettuata ( articolo 13 del Dlgs 147/2015 ) nell'esercizio di imputazione in bilancio anche se successivo al periodo di imposta o in cui, ai sensi dell'articolo 101 del Tuir, si ritengono verificati gli elementi certi e precisi. L'imputazione contabile della perdita (e la conseguente deduzione) non deve però effettuarsi oltre l'esercizio in cui si è operata o si sarebbe dovuta operare la cancellazione del credito dal bilancio secondo corretti principi contabili. **Cancellazione dei crediti** L'articolo 101 del Tuir stabilisce inoltre che gli elementi certi e precisi sussistono in caso di cancellazione del credito dal bilancio, operata in base a corretti principi contabili (Oic oppure Ifrs). Il documento Oic 15 prevede che la cancellazione dei crediti dal bilancio si effettua quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono (ad esempio per i casi di prescrizione, rinuncia, transazione con il debitore, chiusura definitiva della procedura concorsuale) oppure quando la titolarità di detti diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito è trasferita e con essa sono trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito (cessione pro soluto del credito e atti similari). Il differenziale generato da una operazione di cessione che comporta il trasferimento sostanziale di tutti i rischi (differenza tra corrispettivo e valore contabile del credito) si iscrive come una perdita del conto economico (B14), salvo che il contratto non consenta di individuare componenti diverse anche di natura finanziaria. Dal punto di vista fiscale, trattandosi di perdita su crediti, occorre comunque utilizzare preventivamente il fondo svalutazione crediti articolo 106 Tuir . **Cessione o rinuncia** Le società che vantano crediti inesigibili per i quali intendono dedurre le perdite nell'esercizio 2025 possono effettuare, entro il prossimo 31 dicembre, atti da cui scaturisce la cancellazione delle poste dal bilancio secondo i principi contabili adottati, ad esempio cessioni pro soluto o transazioni con il debitore. Atti che, per poter essere correttamente rilevati nel bilancio al 31 dicembre 2025, devono essere formalizzati con data certa. L'agenzia delle Entrate, in alcune pronunce, ha affermato che la cessione del credito o la transazione (che comporta una rinuncia parziale ad incassare il credito), per consentire la deduzione della perdita, deve essere accompagnata dalla dimostrazione della effettiva insolvenza del debitore e della effettuazione di attività del creditore volte al recupero, anche coattivo, del credito. Questa posizione, che non trova alcun supporto nel testo della norma vigente (che si limita a richiamare gli elementi che giustificano la cancellazione contabile del credito), si può ormai ritenere superata da quanto affermato dalla più recente giurisprudenza della Cassazione. Nelle ordinanze 8445/2024 e 27096/2025 , la Suprema corte ha affermato che, nel caso di transazioni (ma il principio si estende a tutti gli atti che consentono la cancellazione del credito), non è necessario, per dedurre la perdita, che il creditore fornisca la prova di essersi positivamente attivato per conseguire una dichiarazione giudiziale dell'insolvenza del debitore. Nella sentenza 8714/2024 è stato precisato che la necessità di dimostrazioni aggiuntive per la deduzione delle perdite da cessione (indicata per il caso oggetto di tale sentenza) deve essere limitata ad annualità in cui l'articolo 101 del Tuir ancora non stabiliva (come invece oggi prevede) che la cancellazione del credito è condizione sufficiente per la deducibilità. © RIPRODUZIONE RISERVATA

IN  
SINTESI

**Cancellazione del credito** L'articolo 101 del Tuir stabilisce che gli elementi certi e precisi richiesti per la deduzione delle perdite su crediti si considerano verificati in caso di cancellazione della posta secondo quanto previsto dai principi contabili **Cessione o transazione** Per realizzare i presupposti per dedurre le perdite su crediti inesigibili, si può procedere entro fine anno ad effettuare cessioni pro soluto oppure transazioni definitive con i debitori **Non servono ulteriori prove** Secondo la giurisprudenza più recente, la cancellazione del credito fa scattare la deduzione fiscale della perdita senza dover dimostrare lo svolgimento di attività finalizzate ad ottenere una dichiarazione giudiziale di insolvenza del debitore

